



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
VIBO VALENTIA MARINA

Via Molo n° 1 – Tel. +39 0963/5739400

e-mail: cpvibo@mit.gov.it - PEC: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it – Sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia>

ORDINANZA

**PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO DEL
PORTO DI VIBO VALENTIA MARINA
(revisione anno 2020)**

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina:

- VISTA:** la Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;
- VISTA:** la Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE e che dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 28 giugno 2021;
- VISTE:** la legge 25.01.1979 n. 30 (*Ratifica della convenzione di Barcellona*), la legge 29.09.1980 n. 662 (*Ratifica della Convenzione Marpol*), la legge 31.12.1982 n. 979 (*Difesa del Mare*); la risoluzione I.M.O. MEPC 65 (37) del 14.09.1995 e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n° 84 concernente “*Riordino della legislazione in materia portuale*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 182 del 24 giugno 2003, recante le norme di “*Attuazione della Direttiva 2000/59/CEE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*”, modificato dalla legge 27.02.2004, n. 47;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 03/04/2006, n° 152 recante “*Norme in materia ambientale*”, come successivamente modificato ed integrato;
- VISTO:** l’articolo 4bis del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, con il quale viene emendato il comma 4 dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 182/2003;
- VISTO:** il D.M. 03.12.1998 dell’allora Ministero della Marina Mercantile, afferente l’applicazione delle disposizioni di cui alla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) alle unità di

stazza lorda superiore alle 50 tonnellate;

- VISTO:** il D.M. (Ambiente) 01.07.2009, recante *“Recepimento della direttiva 2007/71/CE, recante modifica dell'allegato II alla direttiva 2000/59/CE”*, ulteriormente modificato dal D.M. (Ambiente) 22.12.2016;
- VISTI:** il D. Lgs. 27.01.1992 n. 95, il D.P.R. 13.08.1982 n. 691 e il D.M. 22/02/1984 *“Raccolta e smaltimento oli e registri relativi”*, il D.L. 05.02.1988 n. 397 convertito in L. 09.11.1988 n. 475 *“Raccolta e smaltimento batterie”*, il D. Lgs. 20.11.2008 n° 188 *“Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti”*, il D.M. 16.05.1996 n.392 *“Regolamento recante norme tecniche relative all'eliminazione di oli usati”*, ed il D.M. 17.11.2005 n. 269 *“Attuazione direttive 91/156/CE, 91/689/CE e 94/62/CE su rifiuti pericolosi e imballaggi”* e rispettive successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il D.M. 01.04.1998 *“Modello e Formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15 e 18 del D. Lgs 05.02.1997 n.22 ora artt. 193 e 195 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152”*;
- VISTO:** il D.L. 28.12.2001 n. 452 convertito in L 27.02.2002 n. 16 *“Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di olii esausti”*;
- VISTO:** il D.M. 22.05.2001 del Ministero della Sanità *“Gestione e distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”*;
- VISTO:** il D.P.R. 15.07.2003, n. 254 *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”*;
- VISTO:** il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 269 del 17/11/2005 *“individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti da navi ammessi alle procedure semplificate”*;
- VISTA:** la Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 29/07/2005, con cui si dispone l'estensione del divieto di scarico delle acque nere nei porti alle unità da diporto omologate al trasporto inferiore a 15 persone;
- VISTO:** il D.M. (Ambiente) 12 maggio 2016, n. 101 recante il *“Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso”*;
- VISTE:** le circolari n. UL/1825 del 09.03.2004 e UL/5563 del 20.07.2004 del Ministero dell'Ambiente, nonché le successive circolari e direttive del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto inerenti l'applicazione del D. Lgs. 182/2003;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 35/2007 in data 31.10.2007 recante il *“Piano di Raccolta e di Gestione dei Rifiuti del Porto di Vibo Valentia Marina”*;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 37/2008 in data 01.08.2008 recante il *“Regolamento del porto di Vibo Valentia Marina”*;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 49/2016 del 03.11.2016 costituente provvedimento di disciplina circa lo svolgimento di attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 Codice della Navigazione, così come integrato e novellato;

- VISTA:** l'Ordinanza Commissariale n.6250 in data 17/10/2007, con la quale, l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria ha approvato, in base ai dettami forniti dal citato D. Lgs. 182/03, il "*Piano di Raccolta e di Gestione dei Rifiuti*" del Porto di Vibo Valentia Marina, predisposto dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina;
- VISTA:** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 156/2016 di approvazione del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti della Calabria – ediz. 2016 (PRGR);
- VISTO:** Il foglio prot. 41153 del 29.11.2019 (pervenuto in data 13.02.2020), con il quale il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria - Settore 4 Valutazioni Ambientali ha comunicato che il piano di revisione trasmesso dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina "Non rappresenta variante che comporti effetti significativi sull'ambiente non precedentemente considerati nell' Ordinanza n. 6250 del 17.10.2007 emessa dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale delle Regione Calabria".
- RITENUTO:** necessario aggiornare, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del richiamato Decreto Legislativo n° 182/2003, il vigente "*Piano di Raccolta e di Gestione dei Rifiuti del Porto di Vibo Valentia Marina*";
- VISTI:** *gli art. 17, 30, 64, 68, 71, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli artt. 23, 27, 59, 77, 82, del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);*

ORDINA

Articolo 1

1. E' approvato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, l'allegata revisione del "***Piano di Raccolta e di Gestione dei Rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Vibo Valentia Marina***" (ed. 2020)".

Articolo 2

1. L'unito piano abroga ogni altra pregressa disposizione emanata dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina incompatibile e/o in contrasto con le norme del presente provvedimento, inclusa la propria Ordinanza nr. 35/2007 in data 31.10.2007.
2. In presenza di significative variazioni circa le modalità di gestione del disciplinato servizio, questa Capitaneria di porto, sentita l'Amministrazione Regionale della Calabria ed i rappresentanti dell'utenza portuale e degli altri organismi e soggetti interessati, procederà alla revisione delle seguenti disposizioni. Inoltre, il presente documento di pianificazione andrà comunque assoggettato ad aggiornamenti triennali così come contemplato dal comma 6 dell'art. 5 del richiamato Decreto Legislativo n° 182/2003.

Articolo 3

1. Nelle zone e negli specchi acquei di competenza ricadenti nell'ambito del porto di Vibo Valentia Marina è fatto assoluto divieto di:

- a) conferire da parte delle navi ormeggiate nell'ambito portuale rifiuti presso i cassonetti o impianti mobili ivi dislocati e destinati al disimpegno del servizio di pulizia delle aree comuni;
- b) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nell'ambito degli specchi acquei e delle aree banchinate nonché delle zone demaniali marittime limitrofe e dell'antistante mare territoriale;
- c) accumulare qualsivoglia genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;
- d) depositare, abbandonare o disperdere su banchine, calate o altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsivoglia genere di rifiuto (*reti da pesca, cavi, fusti di olio usati, imballaggi e similari*);
- e) manomettere e/o danneggiare contenitori ubicati all'interno degli ambiti portuali per la raccolta di oli esausti, delle batterie al piombo esaurite, dei rifiuti piombosi e dei filtri;
- f) introdurre nei cassonetti materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli impianti mobili di raccolta risultano destinati;
- g) procedere all'eliminazione di rifiuti mediante incenerimento nell'ambito portuale nonché nelle acque del Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina.

2. I trasgressori alle disposizioni contenute nell'annesso Piano, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 182/2003, degli artt. dal 255 al 258 del Dlgs. n. 152/2006, degli art. 1166 e 1174 del Codice della Navigazione e dell'art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 171/2005 e ss.mm.ii.

3. I responsabili delle violazioni verso la disciplina dettata dal presente Piano saranno tenuti alla rimozione, al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti mediante ditte autorizzate nonché alla remissione in pristino stato dei siti ed alla integrale bonifica dei medesimi.

4. Analoghi obblighi ricadono in capo ai titolari di concessioni per l'utilizzazione di aree demaniali marittime e/o specchi acquei ubicati nell'ambito portuale laddove venisse riscontrata la presenza di rifiuti presso le zone assentite, costituendo tale fattispecie esplicita inottemperanza verso quanto in materia contemplato dal titolo legittimante l'occupazione ed oggetto di separata trattazione nel corpo del presente provvedimento di pianificazione.

Articolo 4

1. Il presente Piano, così come previsto dall'art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 182/2003, è stato preventivamente trasmesso alla Regione Calabria, che ne ha verificato la coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti.

Articolo 5

1. L'annesso piano sarà esecutivo a decorrere dalla data di immissione in servizio del concessionario individuato con la prescritta procedura di selezione a cura del Comune di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D. Lgs. n. 182/2003.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - a) inserimento nella sezione "Ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia.
 - b) trasmissione via PEC alla Regione Calabria, alla Provincia di Vibo Valentia e al Comune di Vibo Valentia.

Vibo Valentia Marina,

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe SPERA

documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D. Lgs. 07/03/2005 n°82e ss. mm. e ii.

PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO DEL PORTO DI VIBO VALENTIA MARINA

(articolo 5 Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.182)



	Premessa	pag. 7
PARTE I^a GENERALITA'		pag. 9
art. 1	Obiettivi del piano	pag. 9
art. 2	Aggiornamento del piano	pag. 9
art. 3	Definizioni	pag. 9
art. 4	Ambito territoriale	pag. 12
art. 5	Ambito di applicazione	pag. 12
art. 6	Esclusioni	pag. 12
art. 7	Valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi e dei residui del carico	pag. 14
art. 8	Valutazioni del fabbisogno	pag. 18
PARTE II^a PROCEDURE		pag. 21
art. 9	Notifica	pag. 21
art. 10	Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave. Procedure in deroga	pag. 22
art. 11	Navi di linea	pag. 22
art. 12	Raccolta differenziata dei rifiuti a bordo	pag. 23
art. 13	Confezionamento dei rifiuti a bordo	pag. 23
art. 14	Procedure	pag. 24
PARTE III^a ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA		pag. 25
art. 15	Premessa	pag. 25
art. 16	Modalità di gestione dei rifiuti in genere	pag. 25
art. 17	Gestione rifiuti <i>garbage</i> (assimilabili agli urbani, alimentari e altri non speciali e non pericolosi)	pag. 26
art. 18	Gestione rifiuti speciali pericolosi e non	pag. 28
art. 19	Gestione altri rifiuti speciali pericolosi (rifiuti oleosi, oli esausti e residui del carico)	pag. 29
art. 20	Gestione rifiuti <i>sewage</i> (acque nere)	pag. 29
art. 21	Gestione rifiuti flottiglia minore e da pesca	pag. 30
art. 22	Gestione rifiuti naviglio da diporto	pag. 30
art. 23	Procedure per la segnalazione di eventuali inadeguatezze	pag. 30
art. 24	PARTE IV^a IMPIANTO DI RACCOLTA PORTUALE	pag. 31
art. 25	PARTE V^a RISORSE	pag. 32
art. 26	PARTE VI^a GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	pag. 35
PARTE VII^a PROCEDURE ISPETTIVE		pag. 36
Art. 27	Navi da sottoporre a ispezione	pag. 36
Art. 28	Procedure di controllo	pag. 36
Art. 29	PARTE VIII^a ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE	pag. 37
PARTE IX^a PROFILI TARIFFARI		pag. 39
Art. 30	Linee generali sull'impostazione della questione tariffaria	pag. 39
PARTE X^a ALTRI RIFIUTI		pag. 42
Art. 31	Gestione rifiuti derivanti dalle attività portuali	pag. 42
Art. 32	Pulizie delle aree libere	pag. 42
PARTE XI^a DISPOSIZIONI CONCLUSIVE		pag. 44
Art. 33	Informazioni agli utenti	pag. 44
Art. 34	Consultazioni permanenti	pag. 44
ALLEGATI		pag. 45
All. 1	Informazioni da notificare prima dell'entrata in porto	pag. 45

All. 2	Mantenimento dei rifiuti a bordo	pag. 48
All. 3	Segnalazione di inadeguatezze del servizio di raccolta rifiuti	pag. 50

PREMESSA

Con il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 è stata recepita la direttiva 2000/59/CE riguardante gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti e dei residui di carico delle navi.

Il Decreto, finalizzato a ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti e dei residui del carico, si applica alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto che, indipendentemente dalla bandiera, fanno scalo in un porto italiano.

Conformemente a quanto previsto in ambito unionale, il provvedimento attuativo impone alle Autorità Portuali o, in assenza, alle Autorità Marittime competenti, l'obbligo di elaborare un **piano di raccolta e gestione dei rifiuti**, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto e di dotarsi di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione del porto o al traffico registrato nell'ultimo triennio.

La Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina ha elaborato, nel corso dell'anno 2007, il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, in seguito denominato Piano, sul quale la Regione Calabria ha espresso la propria intesa in data 17/10/2007 con Ordinanza Commissariale n. 6250.

Il Piano contiene un'analisi dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti e conferiti nel porto e la descrizione dell'organizzazione del servizio di raccolta, con l'individuazione delle procedure che regolamentano le modalità di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico.

Successivamente, la Regione Calabria veniva invitata, con lettera prot. n. 1550 del 21.01.2010 di questa Capitaneria di Porto, a voler avviare l'*iter* amministrativo per l'individuazione del concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti nel porto di Vibo Valentia Marina secondo le modalità indicate dal comma 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 182/2003, allora recentemente modificato dalla Legge n. 166/2009. Nelle more dell'emanazione di tale bando ad evidenza pubblica, le operazioni di recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel porto di Vibo Valentia Marina vengono effettuate, in regime di libera concorrenza, senza restrizione di numero, da ditte registrate all'Albo dei Gestori di rifiuti ed iscritte nel registro ex art. 68 Cod. Nav., tenuto dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, sulla base della vigente Ordinanza n. 27/2013 del 05.07.2013. Tale provvedimento ha carattere eccezionale e cesserà di produrre effetti al momento dell'individuazione del concessionario del servizio e dell'entrata in vigore del presente Piano.

L'art. 27, comma 3 della Legge n. 221/2015 ha nuovamente modificato l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 182/2003, demandando l'onere di predisporre un'apposita gara ad evidenza pubblica non più in capo all'ente regionale, bensì all'Amministrazione comunale.

Pertanto, questa Autorità marittima ha invitato la competente amministrazione comunale di Vibo Valentia, con propria lettera prot. n. 20027 in data 12.09.2018, a voler

avviare la procedura amministrativa di cui trattasi. Nella medesima comunicazione, questa Capitaneria di Porto chiedeva alla Regione Calabria di ottenere informazioni circa l'approvazione, da parte di quest'ultima, della compatibilità ambientale del Piano, attraverso la procedura di V.A.S. del comma 2 dell'art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. n. 357 dell'08.09.1997. La Regione, con propria lettera prot. n. 307259 in data 14.09.2018, rispondeva riferendo che il Piano di gestione dei rifiuti regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 19.12.2016, sottoposto a procedura V.A.S., ha ricompreso i piani di gestione dei rifiuti portuali già approvati, tra cui quello del porto di Vibo Valentia Marina.

Con foglio prot. 41153 del 29.11.2019 (pervenuto in data 13.02.2020), infine, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria - Settore 4 Valutazioni Ambientali ha comunicato che il piano di revisione trasmesso dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina "Non rappresenta variante che comporti effetti significativi sull'ambiente non precedentemente considerati nell' Ordinanza n. 6250 del 17.10.2007 emessa dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale delle Regione Calabria".

Il presente Piano, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n.182/2003, deve essere aggiornato e approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni, e comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.

Il presente documento costituisce pertanto l'aggiornamento e la revisione del Piano vigente.

Parte I^a

Generalità

Art. 1

OBIETTIVI DEL PIANO

L'attuazione del presente piano, tenuto conto di quanto evidenziato nelle premesse, è preordinata ad assicurare in relazione alla realtà portuale locale il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) fornitura alle navi in senso lato di un sistema di strutture ricettive “impianti di raccolta” adeguate al traffico esistente;
- b) monitoraggio del sistema di conferimento;
- c) attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- d) approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi del servizio.

Art. 2

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

La revisione del Piano, da effettuarsi con cadenza triennale e comunque in presenza di significative variazioni, deriva ad uno specifico obbligo imposto dal comma 6 dell'art. 5 del richiamato Decreto Legislativo n° 182/2003. La presente revisione è volta ad aggiornare i dati relativi ai rifiuti raccolti nel sorgitore negli ultimi 3 anni, sulla base delle informazioni acquisite da questa Autorità marittima dalle imprese operanti in porto nell'ambito della raccolta dei rifiuti prodotti da navi.

Art. 3

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, rinviando per quanto non espressamente richiamato alle disposizioni generali di cui alla normativa nazionale in preambolo, si intende per:

1. **AUTORITA' MARITTIMA**: la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina;
2. **CODICI CER**: il Catalogo Europeo dei Rifiuti, in vigore dall'01.01.2002, riportato sulla Direttiva del Ministero Ambiente in data 09.04.2002, pubblicata sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 - Serie Generale. Nel nuovo catalogo CER vengono introdotti circa 470 nuovi codici di rifiuti, di cui 260 che riguardano i rifiuti pericolosi (indicati con un asterisco).
3. **CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO**: impresa (o associazione di imprese) selezionata con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D. Lgs. n. 182/2003, titolare della concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel porto di Vibo Valentia Marina;
4. **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale

- l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti (*art. 183, comma 1, lett. bb) del D. Lgs. n. 152/2006*);
5. **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (*art. 183, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 152/2006*);
 6. **F.I.R. (formulario di identificazione rifiuti)**: durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal F.I.R., documento, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore;
 7. **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (*art. 183, comma 1, lett. n) del D. Lgs. n. 152/2006*);
 8. **IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA**: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico (*art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 182/2003*);
 9. **IMBARCAZIONE DA DIPORTO**: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative (*art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 182/2003*);
 10. **NAVE**: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui ai punti 9 e 13) del presente articolo;
 11. **NAVE DI LINEA**: unità che effettua scali in più porti con frequenza ed itinerari prestabiliti in maniera tale che la loro frequenza e regolarità nello stesso porto sia ricompresa in un arco temporale di 60 ore per le navi passeggeri e/o miste e di 120 ore per le altre tipologie (*Dispaccio prot. n. 000724/XI del 10.01.1992 dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di porto*);
 12. **MARPOL '73/78**: Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n° 662;
 13. **PESCHERECCIO**: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi (*art. 2, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 182/2003*);
 14. **PRODUTTORE/DETENTORE DEI RIFIUTI**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) (*art. 183, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006*);
 15. **RACCOLTA**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (*art. 183, comma 1, lett. o) del D. Lgs. n. 152/2006*);

16. **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico (*art. 183, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 152/2006*);
17. **RESIDUI DEL CARICO**: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (*slop*) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite (*art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 182/2003*);
18. **RICICLAGGIO**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento (*art. 183, comma 1, lett. u) del D. Lgs. n. 152/2006*);
19. **RIFIUTI PRODOTTI DALLA NAVE**: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78 (*art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 182/2003*);
20. **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (*art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006*);
21. **RIFIUTO PERICOLOSO**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (*art. 183, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 152/2006*);
22. **RIFIUTI SPECIALI**: rifiuti di cui all'art. 184 comma 3 del Dlgs. 152/2006, ossia i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali; i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; i rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
23. **SEWAGE**: rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (acque di carico, nere e grigie, provenienti dai diversi servizi (bagni, cucine, ecc.) a bordo della nave;
24. **SMALTIMENTO**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento (*art. 183, comma 1, lett. z) del D. Lgs. n. 152/2006*);

25. **STOCCAGGIO**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché' le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta (*art. 183, comma 1, lett. aa) del D. Lgs. n. 152/2006*);
26. **TRASPORTO**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dalla nave o dai siti di deposito temporaneo alla successiva fase di gestione (impianto di autolavaggio, avvio al recupero o allo smaltimento in discarica);
27. **TRATTAMENTO**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento (*art. 183, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 152/2006*);

Art. 4

AMBITO TERRITORIALE

Il presente regolamento esplica efficacia nell'ambito delle aree banchinate e degli specchi acquei portuali di Vibo Valentia Marina e nell'antistante rada così come individuata dal vigente Regolamento portuale.

Art. 5

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica:

- a) alle **navi, a prescindere dalla loro bandiera**, che fanno scalo o che operano nel porto di Vibo Valentia Marina;
- b) ai **pescherecci** che fanno scalo o che operano nel porto di Vibo Valentia Marina;
- c) alle **imbarcazioni da diporto** che fanno scalo nel porto di Vibo Valentia Marina **e che non ormeggiano** presso strutture assentite in concessione.

Art. 6

ESCLUSIONI

Non sono incluse nelle previsioni del presente provvedimento i profili connessi alla:

- a) gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche adiacenti gli ambiti portuali di Vibo Valentia Marina;
- b) gestione dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle banchine e degli specchi acquei portuali ed il cui espletamento sia stato affidato a mezzo di gara con evidenza pubblica;
- c) gestione dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza giacenti o abbandonati nell'ambito portuale di Vibo Valentia Marina;
- d) gestione dei rifiuti provenienti dalle attività espletate nell'ambito di aree demaniali assentite in concessione a soggetti privati ai sensi dell'art. 36 Codice della Navigazione o art. 18 legge n.84/94, ovvero in regime di consegna ad altre Amministrazioni statali giusta art. 34 del Codice della Navigazione;
- e) gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazioni delle merci per i quali la vigente normativa (art. 82 del Regolamento di Esecuzione

del Codice della Navigazione) contempla l'obbligo a carico di chi effettua operazioni portuali di *“provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine”*; viceversa il servizio di ritiro dei residui del carico di cui all' art. 2 lettera d) del D. Lgs. n° 182/2003 concerne i resti dei materiali che permangono a bordo delle navi.

Altresì, il presente regolamento non si applica:

- a) alle navi militari da guerra ed ausiliarie;
- b) alle altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impegnate solo per servizi statali ai fini non commerciali.

Le navi militari ed ausiliarie, escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 182/2003 (art. 3, comma 2), sono disciplinate dal **D.M. 19.03.2008** *“misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali – ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 182/2003”*.

Nel momento in cui le navi militari entrano nel porto di Vibo Valentia Marina, i comandanti delle navi devono osservare alcuni obblighi riguardanti la comunicazione dei rifiuti da conferire all'impianto portuale di raccolta, fatta salva la necessità di non compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono essere affidate alla nave.

Il decreto individua due categorie di navi militari. Quelle appartenenti alla prima categoria ed elencate nella tabella A del medesimo decreto, sono soggette agli adempimenti della notifica e del successivo conferimento di rifiuti nel porto di scalo della nave, mentre quelle appartenenti alla seconda ed elencate nella tabella B del medesimo decreto non sono soggette agli adempimenti della notifica nel porto di scalo della nave.

Le informazioni che il comandante della nave militare deve notificare sono le stesse di una normale notifica e cioè i quantitativi (in m³) di olii usati, fanghi, acque di sentina, rifiuti sanitari, plastica, rifiuti alimentari da tragitti internazionali ed altro.

Per tutte, in ogni caso, esiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti e dei residui di carico all'impianto portuale di raccolta, prima di lasciare il porto.

Le ispezioni per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del decreto in parola sono disposte dai Comandi gerarchicamente sovraordinati sulle navi militari di appartenenza, in sosta nel porto di Vibo Valentia Marina.

E' altresì esclusa dalla disciplina di cui alle presenti disposizioni la gestione di:

- materiali in ogni caso provenienti da fondali marini, compresi quelli portuali, ovvero da specchi acquei salmastri, nonché costituenti apporti fluviali o della terraferma;
- rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali e produttivi che si svolgono sulla terraferma.

Dall' applicazione delle disposizioni del presente regolamento sono altresì escluse le unità in costruzione ovvero in fase di allestimento presso i cantieri navali ovvero le unità per cui siano in corso interventi di riparazione e/o manutenzione da parte di cantieri navali e/o officine meccaniche ubicate nell' ambito portuale di Vibo Valentia Marina.

In tali casi i responsabili dei predetti cantieri e/o officine provvedono direttamente al conferimento dei rifiuti ai sensi della vigente normativa applicabile al proprio ciclo di produzione.

Art. 7

VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO

7.1 Premessa.

La valutazione del fabbisogno presuppone e richiede una dettagliata analisi delle esigenze delle unità navali inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 182/2003 che ordinariamente scalano il porto di Vibo Valentia Marina o che normalmente sono stanziali nel porto (unità in servizio locale, unità da pesca, da diporto etc.).

Tenuto conto delle attività portuali e della tipologia di traffico consolidatosi negli ultimi anni il quadro organizzativo di risposta al fabbisogno si può articolare in 6 sottosistemi:

- a) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi-cisterna;
- b) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi da carico;
- c) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dal naviglio minore in servizio locale (servizi tecnico-nautici etc.);
- d) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dai pescherecci;
- e) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni da diporto.

Sulla base invece della tipologia dei rifiuti prodotti, si possono articolare come segue le esigenze ecologiche delle navi. Occorre innanzitutto precisare che i rifiuti prodotti dalle navi sono classificati dalla MARPOL 73/78 rispettivamente in:

- 1) *oleosi* (Annesso I) rifiuti oleosi, fanghi, *slops* (acque di lavaggio cisterne, residui dei carichi), residui oleosi di macchina (acque di sentina, morchie etc.);
- 2) *noxious liquid substances* (Annesso II) sostanze liquide nocive trasportate da navi chimichiere comprendenti i residui provenienti dal lavaggio delle cisterne;
- 3) *harmful substances* (Annesso III) sostanze nocive trasportate non alla rinfusa che potrebbero originare residui di carico;
- 4) *sewage* (Annesso IV) - acque nere;
- 5) *garbage* (Annesso V);

Il *garbage* a sua volta si divide in 6 categorie:

1. plastica;
2. materiale di imballaggio, tessuti;
3. triturati di carta, di stracci, di vetro, di metallo di bottiglie, di terracotta;
4. prodotti cartacei, stracci, metalli, bottiglie, terracotta;
5. rifiuti alimentari;
6. cenere proveniente da inceneritore.

I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri e i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o smaltiti in discarica, previa sterilizzazione da effettuarsi secondo le modalità tecniche indicate nell'art. 3 comma 4 del D.M. 22 maggio 2001 dell'allora Ministero della Sanità.

I problemi gestionali affrontati nel presente piano sono i seguenti:

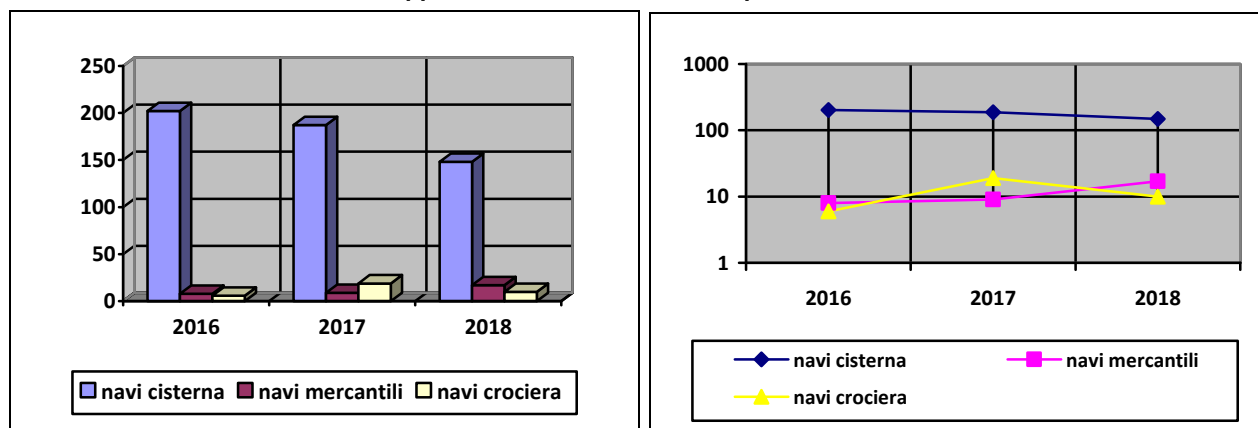
- gestione rifiuti *garbage* (assimilabili agli urbani, alimentari e altri non speciali e non pericolosi);
- gestione rifiuti speciali pericolosi e non;
- gestione altri rifiuti speciali pericolosi (rifiuti oleosi);
- gestione rifiuti *sewage* (acque nere);
- gestione dei residui del carico (per i liquidi limitatamente agli *slops* di idrocarburi cat. C)
- gestione rifiuti flottiglia minore e da pesca;
- gestione rifiuti naviglio da diporto.

Dall'analisi delle tipologie di rifiuti prodotti riferibili a ciascun sottosistema, come sopra individuato, scaturisce la risposta organizzativa ed operativa dell'Amministrazione Marittima.

7.2 Navi approdate nel porto di Vibo Valentia Marina.

Per poter sviluppare e valutare il fabbisogno di impianti portuali di raccolta dei rifiuti necessari affinché il servizio risulti efficace ed efficiente, è necessario analizzare il numero degli accosti che si sono registrati nel porto di Vibo Valentia Marina nel triennio 2016-2018.

Grafico 1 – Numero effettivo navi approdate dal 2016 al 2018 nel porto di Vibo Valentia Marina.

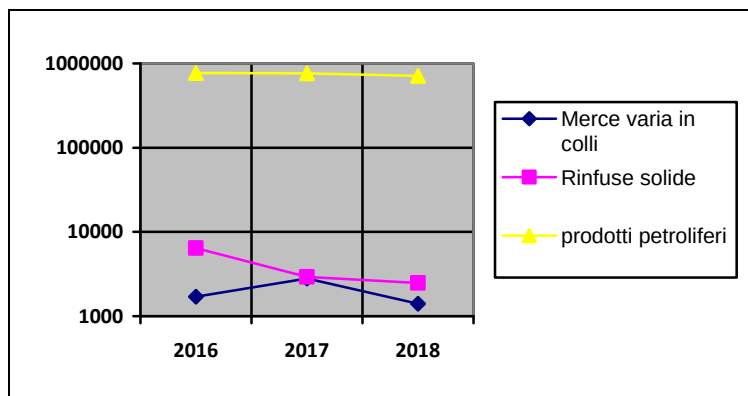


Nello specifico, il numero degli accosti per anno è così suddiviso:

Numero di accosti per tipologia di nave				
Anno	Navi petroliere	Navi mercantili	Navi da crociera	Totale
2016	202	8	6	216
2017	187	9	19	215
2018	148	17	10	175

Come si può evincere dal raffronto tra la precedente tabella ed il grafico successivo, risultano in flessione sia il numero degli accosti che i volumi di traffico merci.

Grafico 2 – Totale tonnellate movimentate nel porto di Vibo Valentia Marina dal 2016 al 2018.



Tipologia e quantità di merce movimentata in tonnellate	Tonn. anno 2016	Tonn. anno 2017	Tonn. Anno 2018
Merce varia in colli	1.701,105	2.791,093	1.400,18
Rinfuse solide	6.400,000	2.930,250	2.480,00
Prodotti petroliferi	767.445,450	760.859,465	712.703,003

Volendo leggere in percentuali i dati sopracitati, per quanto riguarda il **numero di accosti nel triennio 2016-2018** abbiamo:

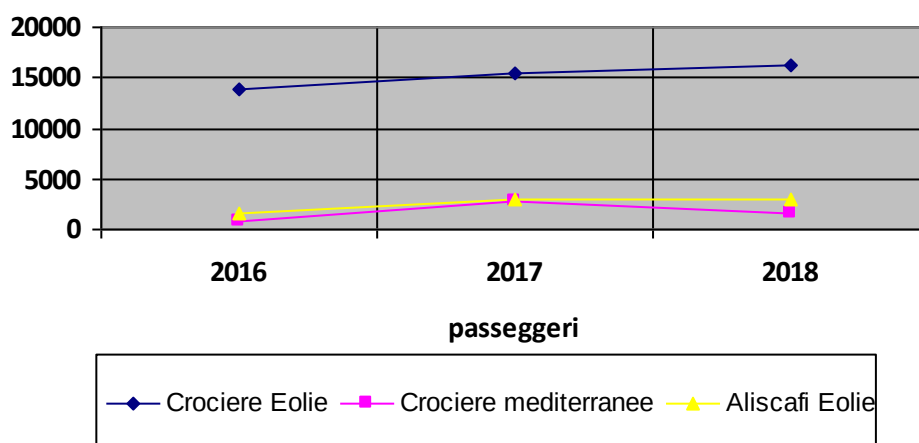
- navi cisterna: - **32%**;
- navi mercantili: + **25%**;
- navi crociera: + **216%** tra il 2016 e il 2017 e un - **47%** tra il 2017 e il 2018.

Per quanto concerne invece i **volumi di traffico, nel medesimo arco temporale**, abbiamo:

- merce varia in colli: + **64%** tra il 2016 e il 2017 e un - **31%** tra il 2017 e il 2018;
- rinfuse solide: - **78%**;
- prodotti petroliferi: - **15%**

Per quanto riguarda il **transito dei passeggeri**, invece, si è registrato un leggero incremento nel biennio 2017-2018 rispetto al 2016, nonostante la flessione sugli arrivi delle navi da crociera registrata negli ultimi anni.

Grafico 3 –numero passeggeri nel porto di Vibo Valentia marina dal 2016 al 2018.



Imbarchi e sbarchi	Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018		
Porto di Vibo Valentia Marina	Minicrociere per le Eolie	Navi da crociera	Aliscafi di linea per le Eolie	Minicrociere per le Eolie	Navi da crociera	Aliscafi di linea per le Eolie	Minicrociere per le Eolie	Navi da crociera	Aliscafi di linea per le Eolie
	13885	810	1586	15458	2822	2961	16326	1545	2942
Totale	16.281			21.241			20.813		

Si ritiene inoltre opportuno considerare il numero delle deroghe rilasciate dall'Autorità marittima, cioè delle navi che sono state autorizzate a lasciare il porto senza conferire rifiuti:

	2016	2017	2018
Tot. accosti	216	215	157
Deroghe	171	178	182

Per quanto riguarda il traffico locale, peschereccio e diportistico, esso risulta soltanto marginale e la produzione di rifiuti non è rilevabile. Per completezza si riporta, comunque, la consistenza delle unità adibite ai servizi portuali, della flotta peschereccia e delle imbarcazioni da diporto che mediamente scalano il porto di Vibo Valentia Marina:

Servizi portuali	n. unità
Pratico locale	1
Servizio di rimorchio	2
Gruppo ormeggiatori e battellieri	2
Servizio antinquinamento	3
Pescherecci	n. unità
Unità da pesca armate	39
Unità da pesca in disarmo	0
diporto	n. unità
Unità da diporto iscritte nei registri di Vibo	573

7.3 Tipologia e quantità di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti nel triennio 2016-2018.

Nel porto di Vibo Valentia Marina vengono di massima prodotte le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti provenienti dagli scarti di cucina e di camera;
- rifiuti associati al carico quali paglioli, puntellamenti, pallet, rivestimenti, materiali di imballaggio, legno compensato, carta, cartone, avvolgimenti di filo metallico etc, non prodotti dalla nave in senso stretto ma provenienti dall'attività di imbarco/sbarco delle merci;

- c) rifiuti provenienti da residui del carico, ovvero resti di qualsiasi materiale solido e/o liquido che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterna e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia;
- d) rifiuti di macchina prodotti dalle navi, compresi i residui delle acque di sentina;
- e) acque biologiche nere;
- f) acque di zavorra che sono venute a contatto con il carico (*clean ballast*);
- g) rifiuti pericolosi quali pile e scarti di attività sanitaria.

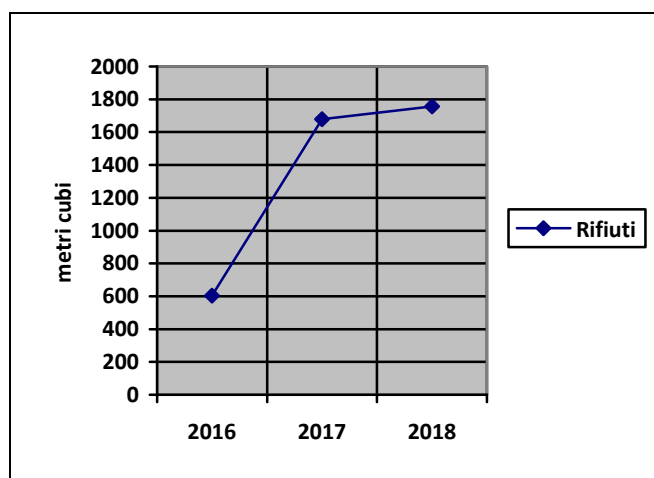
Attualmente, nel porto di Vibo Valentia Marina, vengono raccolti e smaltiti esclusivamente i rifiuti di cui alle lettere a), b), c) da parte di una ditta registrata all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed iscritta nel registro ex art. 68 del Codice della Navigazione, secondo la vigente Ordinanza in materia.

In base ai dati trasmessi dalla suddetta impresa attualmente operante nell'ambito della raccolta dei rifiuti nel porto di Vibo Valentia Marina, nell'ultimo triennio sono stati raccolti e smaltiti i seguenti quantitativi di rifiuti (in metri cubi):

Raccolta rifiuti a bordo nave – Porto di Vibo Valentia Marina (mc)				
Materiale	CODICE CER	2016	2017	2018
carta e cartone	200101	2,0	0	0
Imballaggi in materiale misto	150106	558,0	1662,0	1708,0
Imballaggi in plastica	150102	26,0	2,0	18,0
Legno (non contenente sostanze pericolose)	200138	13,0	12,0	25,0
metallo	200140	4,0	2,50	5,0
SLOP (sludge – dirty oil)	1304	0	0	0
Sentina (bilge water)	1304	0	0	0
Sewage (acque reflue nere e grigie)	200304	0	0	0
Totale rifiuti		603,0	1678,5	1756,0

I rifiuti di materiale misto, corrispondente al codice CER 150106 costituiscono, all'attualità, la gran parte del quantitativo raccolto a bordo delle navi.

Grafico 4 – Rifiuti raccolti a bordo nave nel triennio 2016-2018 nel porto di Vibo Valentia Marina.



Dai grafici sopra riportati e da quest'ultimo, è interessante notare che a fronte di una evidente flessione del numero di navi arrivate nel porto negli ultimi 3 anni, si sia registrato un considerevole aumento del **+191%** del volume di rifiuti raccolti e smaltiti, anche se, tale

ultimo dato comprende anche quelli prodotti dalle motonavi che nella stagione estiva effettuano mini crociere verso le Eolie.

Art. 8

VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO

8.1 Esigenze della navi.

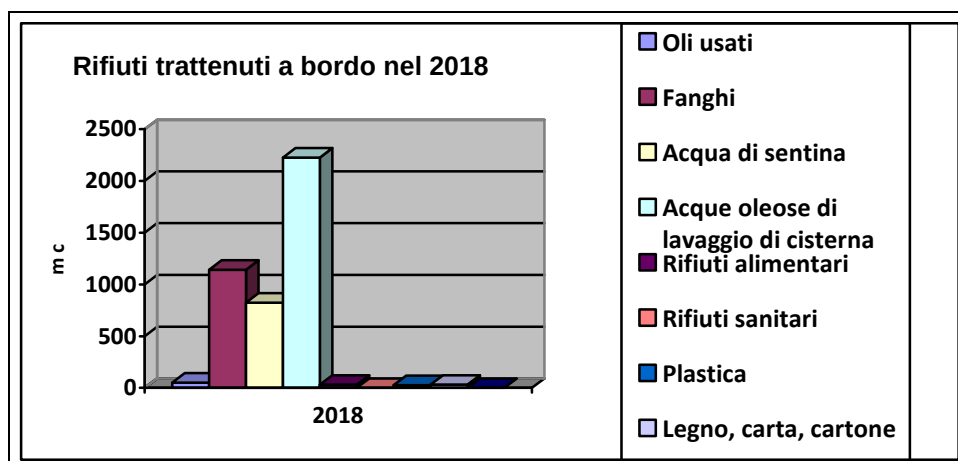
Al fine di meglio individuare la tipologia e la quantità presumibile dei rifiuti prodotti dalle navi (necessaria per valutare il conseguente fabbisogno di impianti/servizi di gestione), tenuto conto dell'impossibilità di fruire di un quadro completo attraverso l'esame dei dati storici, si è dovuto procedere con un monitoraggio teso a:

- individuare le tipologie *standard* delle navi che scalano il porto;
- individuare, sulla base delle informazioni fornite dai relativi Comandanti delle navi che hanno fatto scalo nel porto di Vibo Valentia Marina, la produzione delle varie tipologie di rifiuti.

Lo studio (che tuttavia per la sua caratteristica di parzialità non può essere considerato esaustivo), è stato effettuato sulla scorta dei dati comunicati dalle navi attraverso la dichiarazione prevista dall'art. 6 del D. Lgs. n. 182/2003 dalla quale si è ricavato il seguente schema riportante il totale dei rifiuti (espressi in metri cubi), trattenuti a bordo delle navi al momento dell'approdo nel porto di Vibo Valentia Marina nell'anno **2018**:

Tipologia di navi	Oli usati waste oils	Fanghi sludge	Acqua di sentina bilge water	Acque oleose di lavaggio di cisterna Oily slop	Rifiuti alimentari food waste	Rifiuti sanitari sanitary waste	Plastica plastic	Legno, carta, lattine wood, paper, cans	Rifiuti del carico cargo waste
Navi cisterna	51,0	1.083,7	786,5	2.223,5	30,3	0	22,6	27,8	0
Navi mercantili	0,7	56,2	35,9	2,1	0	0	2,9	2,8	0
Navi crociera	0	1,2	0,4	0	1,0	0	0,9	0,8	0
Totale:	51,7	1.141,1	822,8	2225,6	31,3	0	26,4	31,4	0

Per i dati sopra riportati, bisogna tener conto che non tutte le navi procedono allo smaltimento dei rifiuti nel porto di Vibo Valentia Marina, potendosi avvalere della facoltà di conferire i rifiuti in altri porti come previsto dal D. Lgs. n.182/2003. In particolare, la quasi totalità delle navi si avvale di tale facoltà per ciò che riguarda i rifiuti liquidi, mentre i rifiuti solidi vengono solitamente tutti conferiti nel porto di Vibo Valentia Marina. Ciononostante, i dati ci forniscono un'idea sulla composizione percentuale dei rifiuti provenienti dalle navi dai quali si desume la preponderanza dei rifiuti liquidi rispetto a quelli solidi presenti a bordo delle navi al loro arrivo.



8.2 Valutazione del fabbisogno di impianti e loro caratteristiche.

Per valutare adeguatamente il fabbisogno di impianti portuali di raccolta bisogna distinguere tra le diverse tipologie di rifiuti, tenendo in giusto conto le quantità dei rifiuti e le peculiarità del porto di Vibo Valentia Marina.

In considerazione degli attuali traffici marittimi che interessano il porto di Vibo Valentia Marina, si ritiene opportuno fare le seguenti considerazioni:

- per i rifiuti provenienti dalle navi, comunque assimilabili ai rifiuti urbani (cd. **garbage**), ed eventualmente per i rifiuti alimentari extra U.E. (di cui al momento non si è registrato nulla a riguardo presso il porto di Vibo Valentia Marina), non si ravvisa la necessità di realizzare un impianto portuale ad essi dedicato, ritenendosi idoneo il ritiro di tali rifiuti direttamente sottobordo alle navi e il successivo trasferimento in discarica da parte di automezzi gommati;
- si ritiene invece utile la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio dei **rifiuti speciali** (filtri, batterie, olii esausti, ecc.) che possa essere utilizzata esclusivamente quale deposito temporaneo in attesa del successivo trasporto a recupero e/o smaltimento presso appositi impianti;
- la raccolta dei **rifiuti liquidi** potrà avvenire mediante l'utilizzo di idonea autobotte che potrà ricevere i rifiuti direttamente sottobordo alle navi. Anche in questo caso, tenuto conto dell'occasionalità con cui tali rifiuti vengono conferiti dalle navi (le quali sino ad ora si sono avvalse quasi sempre della facoltà di conferire i rifiuti liquidi in altro porto), e che non esistono aree sufficientemente ampie ricadenti nell'ambito portuale per la realizzazione di un impianto fisso di trattamento e smaltimento per rifiuti liquidi, l'utilizzo di una autobotte per il trasferimento di detti rifiuti presso idonei impianti di trattamento e smaltimento, rappresenta, allo stato attuale, la soluzione più appropriata.

Parte II^a

PROCEDURE

Art. 9 NOTIFICA

Il Comandante della nave, rientrando nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 182/2003 e del presente Piano, diretta verso il porto di Vibo Valentia Marina ovvero destinata allo stazionamento nell'antistante rada, dovrà adempiere agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 182/2003.

Le informazioni da fornire dovranno essere prodotte all'Autorità marittima o inoltrate via pec o mail nell'allegato 1 (conforme all'allegato III del D. Lgs. n. 182/2003), costituente parte integrante del presente provvedimento, compilato correttamente in ogni minima parte in forma chiara ed intellegibile.

Le modalità da osservare per garantire la piena ottemperanza verso quanto prescritto vengono di seguito riportate:

- a) le informazioni andranno trasmesse almeno 24 ore prima dell'arrivo in porto dell'unità o di stazionamento della medesima nell'ambito della rada di Vibo Valentia Marina;
- b) non appena nota quale destinazione il porto di Vibo Valentia Marina, laddove conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo;
- c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri (art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 182/2003).

I comandi di bordo delle *navi in servizio di linea*, espletanti scali frequenti e regolari, sono esentati da tale obbligo. Per tale tipologia di unità si rimanda al successivo art. 11.

Le informazioni di cui sopra devono essere conservate a bordo almeno sino al successivo porto di scalo e messe a disposizione dell'Autorità competente, qualora richieste.

Fermo restando quanto specificatamente previsto dall'art. 6 "*notifica*" del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.182, inerente l'adempimento all'obbligo di notifica, mediante la compilazione del modulo previsto all'allegato III del Decreto, in ottemperanza a quanto disposto dalla risoluzione MEPC 65 (37) del 14.09.1995, le navi di cui alle regole 9.2 e 9.3 dell'Annesso V della MARPOL 73/78, devono essere munite del registro rifiuti di bordo (*Garbage Record book*) e di un relativo piano di smaltimento (*Garbage Management Plan*). Il comando della nave è obbligato a registrare tutte le operazioni connesse al conferimento dei rifiuti presso gli impianti portuali nel registro previsto dall'annesso V alla MARPOL 73/78, ed a conservare nell'archivio di bordo la documentazione relativa a dette operazioni al fine di rendere possibili i controlli e le verifiche sull'osservanza e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 182/03. Le registrazioni di cui al precedente

comma dovranno essere annotate anche sul Giornale nautico Parte II^a (navi italiane) ovvero sul corrispettivo libro di bordo (navi straniere).

Art. 10

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA NAVE PROCEDURE IN DEROGA

E' fatto obbligo a tutte le navi in rada o che scalano il porto di Vibo Valentia Marina di conferire i rifiuti prodotti dall'unità al concessionario del servizio di raccolta e delle altre fasi del ciclo di trattamento dei rifiuti.

Tale disposizione non si applica alle *navi in servizio di linea*, con scali frequenti e regolari, per cui si rimanda al successivo articolo 11.

Le navi che sostano in porto o stazionano in rada per più di 24 ore devono conferire i rifiuti di natura alimentare e comunque di tipo deperibile, con periodicità giornaliera.

Il servizio deve essere effettuato all'approdo in banchina o in rada laddove siano trascorse più di 24 ore dall'ultimo conferimento documentato e, comunque, se l'unità ha effettuato dall'ultimo porto di scalo un viaggio di durata superiore alle 24 ore.

In deroga alle predette disposizioni, la nave potrà proseguire verso il successivo porto di scalo, tenuto conto delle indicazioni fornite dal bordo a mezzo delle dichiarazione resa giusta modello in allegato 1 e previa osservanza delle sottoelencate modalità:

- produzione da parte del Comando di bordo di apposita istanza alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina;
- rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima (allegato 2).

Ai fini della concessione della deroga, la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina dovrà accertarsi, avvalendosi di pertinenti attestazioni dell'Autorità Sanitaria Marittima e del Chimico del porto ove previsto, che la nave stessa abbia una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti ed accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento.

Tuttavia qualora nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina potrà richiedere alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

Art. 11

NAVI DI LINEA

Ai sensi dell'art. 7, primo comma, del D. Lgs. n. 182/2003, sono esentate dall'obbligo di notifica e di conferimento di cui agli artt. 10 e 11 della presente Parte, le "*navi di linea*".

La Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina riconoscerà la caratteristica di "*navi di linea con scali frequenti e regolari*", alle unità che effettuano scali in più porti con frequenza e con itinerari prestabiliti e pubblicizzati, e che scalino regolarmente uno dei porti del Circondario con le seguenti frequenze:

- almeno ogni 60 ore per le navi da passeggeri e/o miste;
- almeno ogni 120 ore per le navi di altra tipologia.

Per poter ottenere il riconoscimento di “*nave in servizio di linea*” gli interessati dovranno presentare istanza alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, allegando la documentazione ritenuta necessaria e dalla quale si possa evincere la regolarità e la frequenza degli scali come indicato al comma precedente.

La nave interessata verrà considerata “*nave di linea*” soltanto a seguito di specifico riconoscimento di tale caratteristica da parte della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina.

Gli interessati sono tenuti, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione ed eventuali nuove pianificazioni dei viari relativamente ai porti di scalo ed alle date previste dai vari approdi.

La qualifica è, per assimilazione, riconosciuta anche alle unità addette al servizio di sorveglianza ed antinquinamento in convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. I rifiuti raccolti in corso di attività di pulizia e bonifica di specchi acquei devono essere conferiti ai servizi di raccolta presenti in porto oppure ai servizi esterni previsti dal ciclo di attività delle unità stesse.

Le unità considerate di linea, quando operano nell’ambito del Circondario marittimo di Vibo Valentia, dovranno provvedere alla notifica con cadenza bimestrale. La succitata notifica, qualora il conferimento non avvenga in uno dei porti del Circondario marittimo di Vibo Valentia, dovrà essere effettuata all’Autorità Marittima del porto di conferimento, consegnandone copia al Comando di porto ove l’unità ha sede stanziale.

L’Autorità Marittima locale vigilerà sul periodico conferimento dei rifiuti/residui da parte delle suddette unità.

Art. 12

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI A BORDO

I rifiuti prodotti dalle navi, dovranno essere preselezionati in congruo anticipo a bordo secondo le tipologie contemplate dalle vigenti normative nazionali ed internazionali.

Onde soddisfare le prescrizioni del presente articolo, il comando di bordo, entro l’inizio delle operazioni di ritiro, dovrà predisporre i rifiuti in idonei contenitori accuratamente contrassegnati per tipologia.

Dall’obbligo di cui al precedente comma sono esentate le imbarcazioni da diporto e i pescherecci.

Comunque, i comandanti ed i conduttori delle predette unità dovranno accertarsi che si proceda alla raccolta differenziata dei rifiuti di bordo e dei residui del carico almeno nell’imminenza del conferimento a terra dei medesimi, peraltro opportunamente confezionati secondo le disposizioni di cui al successivo articolo.

Art. 13

CONFEZIONAMENTI DEI RIFIUTI A BORDO

I rifiuti da conferire vanno collocati in appositi sacchi stagni trasparenti che dovranno essere realizzati in maniera tale da scongiurare, durante il loro ordinario utilizzo, l’insorgenza di perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impediscano la maneggevolezza.

I sacchi contenenti i rifiuti, opportunamente chiusi, dovranno essere sistemati in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte del concessionario del servizio.

Il personale di bordo dovrà adottare ogni possibile cautela affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti, non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo o nell'ambiente circostante.

I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere confezionati conformemente alle disposizioni vigenti in materia e separati da ogni altra tipologia di rifiuti.

A bordo delle unità è consentito il pre-trattamento dei rifiuti onde ridurre il volume mediante compattatore o frantumatore, a condizione che tali impianti siano riconosciuti idonei allo scopo da parte dell'Amministrazione di bandiera o, per le navi italiane, dagli Organismi Autorizzati e che le operazioni di trattamento non comportino potenziale pericolo di scarica, anche accidentale di rifiuti in mare.

Prima di procedere al ritiro dei rifiuti dalla nave proveniente da porto extra-comunitario, il concessionario del servizio dovrà accertarsi che l'unità che intende conferire abbia ricevuto la libera pratica sanitaria da parte dell'USMAF-SASN competente per territorio.

Art. 14

PROCEDURE

Onde assicurare la maggior tempestività nello scambio di informazioni e la proficua applicazione delle disposizioni vigenti nella materia trattata, si riporta il sotto evidenziato percorso di massima:

- **ALLA PARTENZA DAL PORTO DI PROVENIENZA:**
il comando di bordo o l'armatore, provvede a comunicare alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina i dati di cui all'Allegato III del D. Lgs. n. 182/2003, tramite il modulo in allegato 1 I presente Piano;
- **ALL'ARRIVO NEL PORTO DI APPRODO:**
la nave trasmette, ove possibile per via telematica, il prospetto di cui al richiamato Allegato III alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, per il seguito di competenza della medesima;
- **ALL'ORMEGGIO NEL PORTO DI APPRODO:**
la nave consegna alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina il modello informativo ex Allegato III del D. Lgs. n. 182/2003, che sarà a sua volta trasmesso al concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti per il richiesto espletamento delle operazioni previste.
L'Autorità Marittima si riserva il diritto di effettuare le pertinenti ispezioni onde attendere ai compiti di vigilanza contemplati dalla richiamata normativa.
- **ALLA PARTENZA DAL PORTO DI APPRODO:**
Nell'eventualità in cui sia stata concessa deroga, la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina informa l'Autorità Marittima del porto nazionale di successiva destinazione sulla necessità che la nave, conferisca i rifiuti quando questi saturino potenzialmente le sue capacità di stoccaggio disponibili.

Parte III^a

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 15

PREMESSA

Nella presente parte sono riassunte le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la gestione dei rifiuti.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 182/2003, i residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.

Il detentore dovrà, quindi, porre particolare attenzione a discriminare il carico e la merce dal residuo del carico, come definito dalla normativa italiana in materia di rifiuti.

Per tali rifiuti, la successiva raccolta e gestione dovrà prevedere, *in primis*, la possibilità di riciclaggio e recupero in impianti autorizzati in procedura ordinaria, a mente dell'articolo 208 del D. Lgs. n. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo testo normativo.

Pertanto, la raccolta dei rifiuti sia a bordo che nell'ambito portuale deve essere effettuata in maniera differenziata secondo le sotto elencate tipologie:

- Carta;
- Legno;
- Vetro;
- Plastica;
- Acciaio;
- Alluminio;
- rifiuti di provenienza alimentare, ivi compresi gli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque quelli ad alto tasso di umidità;
- rifiuti pericolosi;
- rifiuti oleosi;

Al fine della raccolta differenziata dei rifiuti, il concessionario del servizio dovrà consegnare alle navi i contenitori aventi caratteristiche diverse a seconda della tipologia del rifiuto da immettere.

I rifiuti di origine alimentare provenienti da paesi extra U.E. dovranno essere conferiti in appositi contenitori, distinguibili dagli altri, e con caratteristiche tali da evitare qualsiasi dispersione. Il concessionario del servizio dovrà impegnarsi ad adottare tutte le possibili misure al fine di conferire i rifiuti riciclabili raccolti agli impianti di riciclaggio.

Il concessionario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006.

Art. 16

MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN GENERE

I Comandanti delle navi in arrivo nel porto di Vibo Valentia Marina devono adempiere all'obbligo di notifica, di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.182/2003.

Una volta pervenuta la notifica, la Capitaneria di porto trasmette le informazioni riportate sull'apposito modulo al concessionario del servizio. I buoni di prestazione da compilarsi a cura del Comandante della nave beneficiaria del servizio devono contenere le seguenti informazioni:

- nome dell'unità;
- banchina di ormeggio o punto di fonda;
- tipologia di rifiuti conferiti;
- quantità di rifiuti conferiti;
- orario;
- data;
- firma (Comandante / 1° Ufficiale / Delegato).

I buoni di prestazione ricevuti dal concessionario dovranno essere numerati in ordine progressivo e registrati in appositi registri, suddivisi per categoria di rifiuti, oltre che in un registro generale dei buoni. La suddetta documentazione, unitamente ai relativi formulari rifiuti, dovrà essere conservata, a cura del concessionario, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni ed esibita ad ogni richiesta delle competenti Autorità.

Il concessionario, prima dell'erogazione del servizio, dovrà controllare tutte le notifiche pervenute dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, con lo scopo di pianificare le attività da svolgere giornalmente, sulla base sia delle tipologie che della quantità di rifiuti da ritirare.

Il personale, in base alle attività pianificate, effettuerà una verifica preliminare delle tipologie e della quantità dei rifiuti da ritirare.

Il suddetto personale provvederà ad avviare il ritiro dei rifiuti con l'ausilio delle attrezzature e dei mezzi idonei alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed una volta effettuato il servizio, provvederà a rilasciare al comandante della nave il buono di prestazione, relativo all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti ritirati dalla nave. Tale Buono viene rilasciato dal concessionario e riporta le informazioni sulle tipologie ed i quantitativi di rifiuti ritirati.

Ultimate le operazioni di ritiro e movimentazione dei rifiuti, il personale conferirà i rifiuti nell'impianto portuale di raccolta, ovvero avvierà i rifiuti alle successive operazioni di smaltimento/recupero.

Art. 17

GESTIONE RIFIUTI GARBAGE

(assimilabili agli urbani, alimentari e altri non speciali e non pericolosi)

Codici CER rifiuti:

CER 200101	Carta e cartone
CER 200102	Vetro

CER 200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
CER 200108	Olii e grassi commestibili
CER 200139	Plastica
CER 200140	Metallo
CER 200301	Rifiuti urbani non differenziati

Organizzazione della raccolta:

Il servizio di raccolta di tale tipologia di rifiuti prevede la seguente organizzazione:

- uffici amministrativi e servizi;
- area recintata con all'interno contenitori per la messa in riserva di rifiuti recuperabili;

17.1 – Ritiro rifiuti garbage da navi in porto.

Il servizio deve essere garantito nei giorni feriali in modo continuativo dalle 08:00 alle 14:00 (6 ore) più 18 ore di reperibilità. Nei giorni festivi dovranno essere garantite 24 ore di reperibilità, con un tempo di intervento non superiore a 3 ore.

Sarà utilizzata per il servizio una squadra, composta da almeno 2 addetti per la raccolta dei rifiuti delle unità ormeggiate nel porto.

Fasi lavorative:

1. la squadra, prima dell'inizio del servizio, controlla le notifiche pervenute all'Autorità marittima da parte delle navi entrate in porto per pianificazione attività;
2. la squadra si accerta preliminarmente del quantitativo e della tipologia dei rifiuti da ritirare;
3. la squadra effettua il ritiro dei rifiuti;
4. il capo-squadra provvede a far sottoscrivere il "buono di prestazione" al Comandante della nave beneficiaria del servizio;
5. ultimate le operazioni di ritiro, i mezzi rientrano alla base operativa;
6. separazione tra rifiuti da avviare al recupero (plastica, vetro, carta, metalli etc.) con quelli da conferire a centro di smaltimento finale (discarica autorizzata);
7. trasporto in giornata dei rifiuti non recuperabili presso discariche autorizzate;
8. stoccaggio dei rifiuti recuperabili in idonei cassoni presso la sede operativa con successivo periodico conferimento a centro di recupero, in relazione alla saturazione dei cassoni medesimi.

17.2 – Sterilizzazione.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 22 maggio 2001 dell'allora Ministero della Sanità, i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri e i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento in discarica, previa sterilizzazione, da effettuarsi secondo le modalità tecniche indicate nell'art. 3 comma 4 del citato Decreto. La ditta concessionaria potrà, pertanto, dotarsi di un impianto di sterilizzazione opportunamente dimensionato.

Fasi lavorative:

1. dopo il prelievo dei rifiuti contenuti in sacchi di plastica trasparenti dalle navi e il trasferimento all'impianto di sterilizzazione, gli operatori scaricano i rifiuti in appositi contenitori che vengono a loro volta inseriti nell'impianto di autolavaggio;
2. il responsabile dell'autoclave provvede a controllare il corretto svolgimento del ciclo di sterilizzazione secondo il manuale d'uso e le prescrizioni autorizzative;
3. alla fine del periodo di sterilizzazione il responsabile accerta l'avvenuta sterilizzazione con apposito documento cartaceo;
4. i rifiuti vengono caricati su autocarro idoneo e trasportati (CER 200301) al polo di smaltimento finale;
5. ai sensi dell'art 4 del D.M. 22 maggio 2001 la vigilanza relativa all'attività di sbarco e raggruppamento di detti rifiuti e dell'attività di sterilizzazione, all'interno del sedime portuale, è esercitata dagli Uffici di Sanità Marittima.

Art. 18

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON

Codici CER rifiuti:

CER 150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
CER 180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
CER 200131*	medicinali citotossici e citostatici
CER 200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
CER 200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

* = *Rifiuto pericoloso*

Non si esclude che la nave possa produrre ulteriori tipologie di rifiuti identificabili tra i codici CER contrassegnati con l'asterisco; a tal fine si prevede, comunque, che il concessionario sia autorizzato a gestire tutti i rifiuti.

Organizzazione della raccolta

La raccolta dei rifiuti speciali pericolosi e non, viene attivata a seguito di espressa richiesta della nave al concessionario, quando la stessa intende avvalersi del servizio.

Il concessionario, tenuto conto delle notifiche trasmesse all'Autorità marittima, invia il mezzo attrezzato specificatamente abilitato per il ritiro del rifiuto speciale dalla nave. Dopo il ritiro, il rifiuto viene trasportato al polo di smaltimento finale o stoccaggio intermedio più vicino.

Previo rilascio di apposita autorizzazione delle Autorità competenti, è possibile dotare la base operativa anche di una modesta area per la messa in riserva (R 13) di rifiuti pericolosi. In tal caso tale struttura potrà consentire di evitare il trasferimento immediato dei rifiuti pericolosi ritirati dalle navi.

Qualora i rifiuti non fossero correttamente confezionati, il concessionario dovrà provvedere alla messa in sicurezza degli stessi posizionandoli in idonei contenitori.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il Buono di conferimento al Comandante della nave o dal 1° Ufficiale o altro delegato, specificando gli esatti metri cubi ritirati.

Art. 19
GESTIONE ALTRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
(rifiuti oleosi, oli esausti e residui del carico)

Codici CER rifiuti:

CER 070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
CER 070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
CER 090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
CER 090103	soluzioni di sviluppo a base di solventi
CER 130401*	oli di sentina della navigazione interna
CER 130403	altri oli di sentina della navigazione
CER 130506*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
CER 150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
CER 150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
CER 130703	Altri carburanti e miscele

* = Rifiuto pericoloso

Organizzazione del servizio di raccolta

La raccolta di tale tipologia di rifiuti, viene attivata a seguito di espressa richiesta della nave al concessionario, quando la stessa intende avvalersi del servizio.

Per i rifiuti oleosi il servizio si svolge utilizzando un'autobotte. L'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il Buono di conferimento dal Comandante o 1° Ufficiale o Delegato della nave, specificando gli esatti metri cubi asportati.

Art. 20
GESTIONE RIFIUTI SEWAGE (acque nere)

Codici CER rifiuti:

CER 200304	Fanghi delle fosse settiche
------------	-----------------------------

Organizzazione del servizio di raccolta

La raccolta di tale tipologia di rifiuti, viene attivata a seguito di espressa richiesta della nave al concessionario, quando la stessa intende avvalersi del servizio.

Per tali rifiuti, il servizio si svolge utilizzando un'autobotte. L'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il Buono di conferimento dal Comandante o 1° Ufficiale o Delegato della nave specificando, gli esatti metri cubi asportati.

Art. 21

GESTIONE RIFIUTI FLOTTIGLIA MINORE E DA PESCA

21.1 Rifiuti assimilabili agli urbani.

Per quanto attiene ai rifiuti *garbage* non speciali e non pericolosi si prevede l'installazione nell'area del porto di un'isola ecologica con idonei cassonetti per la raccolta dei rifiuti ed idoneo mezzo per il sollevamento e svuotamento degli stessi.

Periodicamente, il concessionario provvederà allo svolgimento del servizio a fronte della corresponsione di una tariffa forfetaria (vedasi al riguardo il capitolo relativo alle tariffe).

22.2 Rifiuti speciali pericolosi.

Codici CER rifiuti:

CER 130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
CER 160107*	filtri dell'olio
CER 160601*	batterie al piombo

* = Rifiuto pericoloso

Organizzazione del servizio di raccolta

E' previsto un punto centralizzato di raccolta in ambito portuale. Il concessionario dovrà seguire quanto previsto al punto R13 di cui all'Allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06, per la messa in riserva di detti rifiuti. Le prescrizioni gestionali dell'impianto dovranno far carico al concessionario che provvederà alla custodia dell'area, all'apertura del centro di raccolta per minimo 8 ore settimanali con orari da concordare con i soggetti utenti, alla pulizia e alla manutenzione degli impianti, al conferimento gratuito all'impresa mandataria dei Consorzi obbligatori, nonché all'espletamento delle incombenze amministrative connesse alla gestione dei rifiuti in questione.

Art. 22

GESTIONE RIFIUTI NAVIGLIO DA DIPORTO

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle imbarcazioni da diporto che non ormeggiano presso le strutture assentite in concessione, i proprietari/comandanti dovranno sempre conferire i rifiuti prodotti presso l'impianto portuale, con le modalità indicate in appositi pieghevoli informativi che saranno distribuiti, a cura del concessionario del servizio ai singoli proprietari di imbarcazioni da diporto.

Art. 23

PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI INADEGUATEZZE

Chiunque, nell'ambito del servizio di ritiro e gestione dei rifiuti provenienti da navi e dei residui del carico riscontri delle inadeguatezze rispetto alle previsioni di legge o del presente piano, è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Marittima, utilizzando il modello in Allegato 3 al presente piano, per la predisposizione delle successive azioni di competenza.

Parte IV^a

Art. 24

IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA

L'eventuale impianto portuale di raccolta per i **rifiuti speciali**, (art. 8.2 del presente Piano), dovrà consentire lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti in un'area appositamente attrezzata, nelle more del successivo trasferimento degli stessi presso una discarica autorizzata. Tale impianto portuale potrà essere realizzato nell'ambito portuale e dovrà essere:

- impermeabilizzato con pavimentazione in conglomerato bituminoso o cementizio, al fine di consentirne una rapida ed efficace pulizia anche con mezzi meccanici;
- completamente recintato con recinzione di altezza non inferiore a 2 metri e cancello di dimensioni adeguate ai mezzi che vi dovranno accedere;

Dovranno inoltre essere realizzati:

- l'allacciamento alla rete idrica per la fornitura di acqua potabile per i servizi igienici, di lavaggio ed antincendio;
- la raccolta delle acque di scarico e di lavaggio provenienti dai piazzali e la disoleazione delle acque di prima pioggia;
- l'installazione della cartellonistica esterna per la segnalazione dell'area, dell'insegna impianto e dell'esposizione del regolamento, nonché la dotazione di cartelli mobili per uso interno da posizionare davanti ai contenitori per indicare le tipologie dei rifiuti;
- l'impianto elettrico per l'illuminazione esterna dell'area, per il riscaldamento ed i servizi del box e per l'alimentazione delle attrezzature a corredo dell'area;
- i lampioni esterni per l'illuminazione dell'area;
- ogni altra opera e incombenza prevista dalla normativa vigente in materia.

La suddetta area sarà affidata in concessione da parte dell'Autorità competente.

Parte V^a

Art. 25 RISORSE

Le risorse che si riportano di seguito sono quelle che costantemente devono essere disponibili per l'espletamento del servizio, fermo restando che il concessionario dovrà provvedere a dotarsi delle risorse necessarie a garantire eventuali turnistiche di personale e sostituzione di mezzi ed attrezzature.

1. PERSONALE

Per consentire lo svolgimento dei servizi secondo l'organizzazione descritta, il concessionario dovrà disporre almeno delle seguenti risorse umane:

- **SETTORE OPERATIVO**

- Servizio terra**

- Specifica servizio:** Personale utilizzato per servizi accessori al ritiro e gestione rifiuti a terra, differenziazione rifiuti, conferimento alle discariche, gestione isola ecologica, etc.

- Numero persone:** almeno 2.

- **SETTORE AMMINISTRATIVO**

- Specifica servizio:** personale addetto ad amministrazione e segreteria, responsabile servizi tecnici.

- Numero persone:** almeno 1;

- Qualifiche:** adeguata formazione tecnica.

2. MATERIALI

Si riporta l'elenco dei mezzi, delle dotazioni e delle attrezzature minime necessarie per lo svolgimento del servizio:

FABBISOGNO IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA

- locali coperti per uffici;
- aree coperte con tettoie per temporaneo stoccaggio rifiuti;
- aree scoperte per ricovero mezzi e deposito attrezzature.

MEZZI TERRESTRI

- n.1 autocompattatore di capacità idonea a trasportare quanto contenuto nei cassonetti;
- n.1 autocarro con gru di sollevamento di portata minima di Kg 1.000;
- n.1 autocarro con cisterna;
- n.1 autocarro abilitato al trasporto di rifiuti pericolosi.

MEZZI NAUTICI

Qualora il concessionario del servizio intenda espletare l'attività di raccolta dei rifiuti dalle unità stazionanti nella rada di Vibo Valentia Marina, deve dotarsi di un mezzo nautico avente i seguenti requisiti:

- a) titolarità in capo al soggetto operante della licenza di concessione ai sensi dell'art. 60 del Regolamento d'Esecuzione al Codice della Navigazione (Parte Marittima);
- b) n.1 unità navale (motobarca) per ritiro rifiuti solidi, aventi le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza non inferiore a 9,50 mt.;
 - capacità di carico in stiva non inferiore a 4 m³;
 - dotata di motore entro bordo non a scoppio;
 - equipaggiata con almeno due marittimi muniti dei prescritti titoli professionali;
 - dotata della prescritta certificazione di sicurezza in corso di validità ed abilitata al trasporto di merci pericolose della classe 6.2 (Infettanti);
 - dotata di idonei dispositivi di protezione individuale per l'equipaggio;
 - dotata di apparato radio VHF.
- c) n.1 unità navale (bettolina) per ritiro rifiuti liquidi, aventi le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza non inferiore a mt.12,50;
 - capacità di carico in stiva non inferiore a mc.80;
 - dotata di motore entro bordo non a scoppio;
 - equipaggiata con almeno due marittimi muniti dei prescritti titoli professionali;
 - dotata della prescritta certificazione di sicurezza in corso di validità ed abilitata al trasporto di merci pericolose della classe 3 (Liquidi infiammabili);
 - dotata di idonei dispositivi di protezione individuale per l'equipaggio;
 - dotata di apparato radio VHF.

Ferme restanti le disposizioni precedenti, il soggetto espletante la gestione del ciclo integrale dei rifiuti provenienti da bordo può affidare a terzi l'esecuzione delle fasi di ritiro degli stessi.

Il Concessionario, al fine del rilascio di apposito atto autorizzativo da parte della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, è obbligato a produrre presso la stessa, formale comunicazione corredata dei seguenti atti:

- a) titolo legittimante la sussistenza del rapporto collaborativo con il soggetto individuato dal concessionario principale stesso;
- b) ove trattasi di prestazione d'opera sorta in forza di contratto di collaborazione esterna, apposita dichiarazione separata recante quale mandatario con rappresentanza speciale la ditta prescelta per l'espletamento delle sole fasi di trattamento dei rifiuti sopra descritti;

Pertanto, l'Autorità Marittima, valutata favorevolmente la sussistenza dei prefati presupposti e requisiti, dovrà rilasciare al soggetto mandatario del concessionario apposita autorizzazione.

ATTREZZATURE

- n. 3 idonei cassonetti per la raccolta dei rifiuti garbage non recuperabili, da avviare a smaltimento;
- n. 4 idonei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti speciali non pericolosi (carta, plastica, vetro, metalli), che possono essere avviati ad operazioni di recupero successivo;
- n. 3 idonei contenitori speciali per lo stoccaggio degli oli esausti, dei filtri dell'olio e delle batterie al piombo, di caratteristiche conformi a quelle indicate dall'art. 2 del D.M. 16/5/96, n. 392, provvisti di idonei bacini di contenimento per la raccolta di eventuali sversamenti;

MATERIALE DI CONSUMO

- materiale di sicurezza anticontaminante per interventi urgenti inerenti a casi di fuoriuscita di materiali tossico nocivo da containers od altro (tute anticontaminazione, maschere, art-line ecc.);
- altri materiali di utilizzo per la gestione delle operazioni di raccolta presso le navi e l'impianto.

Parte VI^a

Art. 26

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

L'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, avverrà mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e unionale vigente.

I requisiti richiesti per la gestione del servizio in conformità al presente Piano sono i seguenti:

- il concessionario del servizio dovrà essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006;
- i mezzi terrestri utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti dovranno soddisfare le pertinenti norme fissate dalla legislazione vigente in materia di trasporto (codice della Strada, normativa A.D.R., ecc.) e di autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti;
- il concessionario dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta provvederà a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (*comunicazione annuale, tenuta dei registri, formulari, iscrizione all'Albo per le attività ed i mezzi, autorizzazione agli impianti di smaltimento/trattamento, ecc.*), fornendo altresì copia di tutti gli atti alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;

- il concessionario garantirà la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate nelle operazioni di raccolta e ne accerterà, con frequenti ed approfondite ispezioni, il buono stato di funzionamento;
- il concessionario sarà inoltre obbligato a mantenere pulite ed in ordine le aree di deposito temporaneo/messa in riserva e le attrezzature utilizzate, al fine di mantenere condizioni igieniche adeguate, per agevolare le operazioni di carico e scarico e per evitare eventuali miscele tra diverse tipologie di rifiuti;
- il concessionario sarà obbligato ad attivare apposite convenzioni con gli impianti di smaltimento rifiuti non recuperabili, in modo da garantire principi di economia, efficacia, efficienza;
- il concessionario sarà obbligato ad attivare apposite convenzioni con i vari Consorzi obbligatori di recupero al fine di assicurare la corretta destinazione dei rifiuti differenziati riciclabili.
- comunicare, con cadenza mensile, alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, quantità e tipologia dei rifiuti raccolti durante lo svolgimento del servizio nell'ambito portuale e nella predetta rada;
- inoltrare con cadenza mensile un modello riepilogativo alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina recante i dati dell'attività quotidianamente svolta nell'ambito del mese di riferimento, con evidenziati i quantitativi giornalieri prelevati da ciascuna delle navi da cui siano stati conferiti;
- il concessionario potrà in essere ogni altra e ulteriore azione e/o adempimento al fine di assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in aderenza alla normativa vigente.

Parte VII^a

PROCEDURE ISPETTIVE

Art. 27

NAVI DA SOTTOPORRE A ISPEZIONE

Premesso che ogni nave può essere sottoposta in qualunque momento ad ispezione da parte dell'Autorità Marittima, nella scelta delle navi da sottoporre a ispezione, vanno privilegiate ai sensi dell'art.11 del Dlgs 182/2003:

- le navi che non hanno adempiuto agli obblighi di notifica all'arrivo in porto;
- le navi che sulla base delle dichiarazioni fornite dal comando di bordo ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 182/2003, lascino intendere un'errata gestione dei rifiuti di bordo.

A queste vanno ad aggiungersi tutte quelle navi che siano origine di fondati motivi per far sospettare una scorretta gestione dei rifiuti di bordo.

Art. 28 PROCEDURE DI CONTROLLO

28.1 NAVI DA CARICO

Per verificare quanto dichiarato dal comando di bordo ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n. 182/2003, la Capitaneria di Porto potrà avvalersi dell'Ufficio di Sanità Marittima competente per territorio, del Servizio Chimico di Porto e di tutti gli altri organismi tecnici e/o Enti che riterrà opportuno interessare per la materia in questione.

Nel verificare quanto sopra si procederà secondo i seguenti punti:

- controllo documentale della corretta compilazione dei registri di bordo;
- eventuale verifica mediante sondaggio manuale dei livelli dichiarati dal comando di bordo;
- comparazione dei valori rilevati opportunamente corretti in base all'assetto della nave, con quelli riportati sui registri;
- immediata notifica al Comando di bordo di eventuali incongruenze.

28.2 PESCHERECCI

Il controllo sulle imbarcazioni da pesca sarà eseguito preliminarmente mediante un controllo documentale su:

- Registro rifiuti di bordo;
- Registro Carburante;
- Bolle di acquisto e conferimento olii;

che potrà essere integrata da un'eventuale verifica a bordo.

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, l'Autorità Marittima potrà integrare un registro ulteriore, su cui annotare con cadenza periodica i valori delle acque di sentina e di olio esausto trattenuti a bordo.

Parte VIII^a

Art. 29 ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE

L'analisi dei Costi di Gestione è effettuata secondo un piano economico finanziario che tiene conto delle seguenti voci di costo:

Costi operativi di gestione – CG

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

- 1) Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti portuali = **CRT**;
- 2) Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti = **CTS**;
- 3) Altri Costi = **AC** (Gasolio Automezzi, Gasolio mezzi navali, Forza Motrice, Acqua, Materiali di Consumo).

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle seguenti voci:

- Costi per materie di consumo e merci;
- Costi per servizi;

- Costi per godimento di beni di terzi (*leasing*, noleggio attrezzature, etc.);
- Costo del personale;
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- Altri accantonamenti;
- Oneri diversi di gestione.

Costi Comuni - CC

In tali costi sono compresi:

- 1) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = **CARC**
- 2) Costi Generali di Gestione = **CGG**. In tali costi vanno ricompensati quelli relativi al personale tecnico, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.
- 3) Costi Comuni Diversi = **CCD** (Assicurazioni, Vigilanza, Manutenzioni, Riparazioni, Consulenze).

Costi d'uso del Capitale - CK

I costi d'uso del capitale comprendono:

- 1) Ammortamenti (Amm.);
- 2) Accantonamenti (Acc.);
- 3) Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.

La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti realizzati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

Parte IX^a

PROFILI TARIFFARI

Art. 30

LINEE GENERALI SULL'IMPOSTAZIONE DELLA QUESTIONE TARIFFARIA

Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti speciali (inclusi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento ed allo smaltimento), sono coperti da tariffa a carico di chi usufruisce del servizio. Tale tariffa, calcolata secondo quanto disposto dall'Allegato IV del D. Lgs. n. 182/2003, prevede una quota fissa a prestazione, in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave, ed una quota variabile, legata al quantitativo ed al tipo di rifiuti effettivamente conferiti, tale da compensare la parte dei costi non coperta dalla quota di cui al punto precedente. Al fine di incentivare l'effettivo conferimento dei rifiuti all'impianto portuale di raccolta, alle navi che fanno scalo presso il porto di Vibo Valentia Marina si applica una quota tariffaria obbligatoria, determinata in funzione della stazza indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti di bordo, e pari almeno al 35% dei costi di gestione ed una quota variabile.

30.1 CRITERI DI DETERMINAZIONE TARIFFARI

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

La parte fissa TF copre i costi fissi del servizio (canone) indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CARC + CGG + CCD + CK$$

La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. La parte variabile TV copre i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TV = CRT + CTS + AC$$

30.2 PROSPETTI TARIFFARI

Sulla base dei costi stimati e del quantitativo di rifiuti che sarà presumibilmente raccolto, si ipotizza per le navi che approdano nel porto di Vibo Valentia Marina, il tariffario esposto nella seguente tabella, comunque può essere soggetto a variazione in funzione di quelli che saranno gli effettivi costi di realizzazione e gestione dell'impianto:

TSL NAVI	GARBAGE			OIL			SEWAGE			RIFIUTI PERICOLOSI		
	Quota fissa fino a 1 m ³	Eccedenza oltre 1 m ³	Deroga	Quota fissa servizio	Smaltimento m ³	Deroga	Quota fissa	Smaltimento m ³	Deroga	Quota fissa servizio	Smaltimento m ³	Deroga
Fino a 5.000	€ 45	€ 25	€ 28	€ 80	€ 90	€ 35	€ 80	€ 70	€ 35	€ 180	€ 750	€ 70
Da 5.000 a 15.000	€ 55	€ 25	€ 30	€ 100	€ 90	€ 40	€ 100	€ 70	€ 40	€ 200	€ 750	€ 80
Da 15.000 a 25.000	€ 70	€ 25	€ 35	€ 120	€ 90	€ 45	€ 120	€ 70	€ 45	€ 220	€ 750	€ 85
Oltre 25.000	€ 90	€ 25	€ 40	€ 140	€ 90	€ 50	€ 140	€ 70	€ 50	€ 240	€ 750	€ 90

Ai fini di una corretta applicazione delle tariffe si specifica che:

- la tariffa riportata in colonna 1 della tabella costituisce la quota fissa, indipendente dall'effettiva quantità di rifiuti conferiti, commisurata in modo da coprire i costi di investimento del concessionario, nonché quelli relativi al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti;
- la tariffa riportata in colonna 2 della tabella costituisce la quota correlata al quantitativo ed al tipo dei rifiuti effettivamente conferiti dalle navi che fanno scalo nel porto di Vibo Valentia Marina, ed è dovuta per ogni metro cubo o frazione di metro cubo (nel caso di conferimento di rifiuti *garbage* il primo metro cubo è già compreso nella quota fissa);
- la tariffa riportata in colonna 3 della tabella costituisce la quota fissa comunque dovuta dalle navi che scalano il porto di Vibo Valentia Marina e non conferiscono alcun tipo di rifiuto, essendo ammesse al regime di deroga di cui all'art. 7, comma 2, del D. L.gs. 182/2003.

Le navi che scalano o che operano nel porto di Vibo Valentia Marina ed ivi conferiscono i rifiuti di bordo sono tenute a corrispondere una tariffa complessiva costituita dalla somma delle tariffe riportate nelle colonne 1 e 2.

Le navi ammesse al regime di deroga di cui all'art. 7, comma 2, del D. L.gs. 182/03 sono tenute a corrispondere soltanto la tariffa riportata in colonna 3.

Le tariffe sono soggette alle seguenti maggiorazioni:

- per ritiro rifiuti sottobordo in rada: maggiorazione del 50%;
- per rifiuti provenienti da Paesi extra U.E. e quindi obbligatoriamente soggetti ad incenerimento, ovvero al processo di sterilizzazione ai sensi del D.I. 22/5/2001: maggiorazione del 100%;
- per ritiro dei rifiuti da parte del concessionario direttamente a bordo della nave: maggiorazione del 20%;
- per servizi resi nei giorni di Sabato e Domenica e 1 marzo (Festa Patronale): maggiorazione del 50%;

- per i servizi resi nei giorni festivi previsti dalla legge 27.05.1949, n. 260 e ss.mm.ii. recante “*Disposizioni in materia di ricorrenze festive*”: maggiorazione del 100%;
- per servizi resi a navi militari italiane e straniere: riduzione del 50%;
- la quota fissa delle tariffe per i rifiuti conferiti nella fascia oraria che va dalle 20:00 alle 06:00 è aumentata del 30%.

Le unità in servizio portuale locale e quelle che svolgono lavori in ambito portuale, sono tenute a corrispondere una tariffa forfettaria mensile in ragione della stazza lorda pari a €1,00 per ogni tonnellata di stazza lorda dell'unità con un minimo di €20,00 mensili.

30.3 TARIFFE PER PESCHERECCI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO.

Le unità da pesca stanziali sono tenute a corrispondere una tariffa forfettaria annua in ragione della stazza lorda, pari ad €5,00 per tonnellata di stazza, con un minimo di €20,00 annue.

Le unità da pesca che scalano occasionalmente il porto di Vibo Valentia Marina sono tenute a corrispondere una tariffa forfettaria, pari ad €10,00 ad ogni approdo.

Le unità da diporto stanziali, che non sono ormeggiate all'interno dei pontili in concessione, sono tenute a corrispondere una tariffa forfettaria annua in ragione della lunghezza fuori tutto, pari a €40,00 per le unità di lunghezza fino a m.10,00, €50,00 per le unità di lunghezza compresa tra m.10,01 e 15,00 ed €60,00 per le unità superiori a m.15,00.

Le unità da diporto che scalano occasionalmente il porto di Vibo Valentia Marina sono tenute a corrispondere una tariffa forfettaria per approdo in ragione della lunghezza fuori tutto, pari ad €5,00 per le unità di lunghezza fino a m.10,00, €10,00 per le unità di lunghezza compresa tra m.10,01 e 15,00 ed €15,00 per le unità superiori a m.15,00.

Parte X^a

ALTRI RIFIUTI

Art. 31

GESTIONE RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' PORTUALI

In forza dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs.152/2006, i rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento delle attività portuali rientrano tra i rifiuti speciali.

I soggetti autorizzati all'espletamento delle operazioni portuali ex artt. 16, 18 e 21 comma 1, lett. b) della Legge n. 84/94 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti, al termine delle attività, a provvedere alla pulizia delle aree portuali interessate dalla movimentazione ed il deposito delle merci direttamente ovvero a mezzo della Società legittimata all'espletamento del servizio.

In tale ultima ipotesi l'impresa portuale operante dovrà produrre con cadenza annuale all'Autorità Marittima la sottoelencata documentazione:

- a) contratto con l'erogatore del servizio di rifiuti in ambito portuale ovvero quietanza di avvenuta corresponsione dei tributi versati alla civica amministrazione di Vibo Valentia;
- b) progetto di massima descrittivo dell'organizzazione interna preposta al trattamento dei rifiuti;
- c) la statistica annuale dei rifiuti raccolti, eventualmente suddivisi per tipologie.

L'inottemperanza verso quanto prescritto potrà comportare l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale declaratoria di revoca dell'autorizzazione di impresa rilasciata a favore del soggetto legittimato.

Permane in capo al soggetto che abbia effettuato la pulizia della banchina a conclusione delle operazioni portuali, laddove sprovvisto delle autorizzazioni necessarie a disporre autonomamente il transito e lo smaltimento ai sensi della vigente normativa, l'obbligo di conferire i rifiuti alla Società concessionaria del servizio.

La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata in maniera differenziata secondo le tipologie previste dalle normative nazionali applicabili.

La Società concessionaria del servizio dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà rilasciare ai soggetti interessati copia del formulario di identificazione come in precedenza evidenziato secondo i dettami contemplati dall'art. 193 del D. Lgs. 152/2006.

ART. 32

PULIZIE DELLE AREE LIBERE

Il servizio di pulizia ordinaria delle aree portuali e degli interclusi specchi acquei non assentiti in concessione ovvero in via permanente interessati dallo svolgimento delle operazioni portuali è svolto da soggetti aggiudicatari dalle pertinenti gare pubbliche condotte con cadenza annuale dal Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche Sicilia e Calabria, Ufficio per le opere marittime.

Il servizio potrà essere espletato successivamente all'iscrizione del soggetto all' uopo legittimato nel registro ex art. 68 Cod. Nav. in osservanza di dettarmi impartiti con l'ordinanza n. 49/2016 datata 03.11.2016, richiamata in preambolo.

In particolare, nell' ambito delle infrastrutture portuali, il servizio si sostanzia nello spazzamento e nella pulizia delle aree e delle strade demaniali ove vi sia o meno transito e sosta di autoveicoli e nella raccolta dei rifiuti abbandonati (eccetto quelli prodotti da soggetti identificabili), e nel taglio di erbe di tutte le zone secondarie ed interessate da un minor traffico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 188 del D. Lgs n. 152/2006, le ditte appaltatrici del servizio di pulizia vanno inquadrate come soggetti detentori dei rifiuti raccolti ai fini del presente provvedimento.

Parte XI^a

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 33

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Al fine di ridurre i rischi di inquinamento dovuti allo scarico in mare di rifiuti e per favorire le forme corrette di raccolta e gestione dei rifiuti in conformità alla vigente normativa ed alle previsioni del presente piano, il concessionario dei rifiuti dovrà fornire ai comandanti delle navi e agli altri utenti del porto un documento informativo contenente:

- cenni sulla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e breve descrizione dell'organizzazione della gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- un accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- l'ubicazione dell'impianto portuale di raccolta e dei servizi di raccolta;
- gli estremi societari del concessionario delle attività di raccolta e di gestione dei rifiuti;
- l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;
- la descrizione delle procedure per il conferimento;
- la descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;
- le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.

ART. 34

CONSULTAZIONI PERMANENTI

Al fine di migliorare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi e dei residui del carico nel Porto di Vibo Valentia Marina, è costituita una consultazione permanente presieduta dal Comandante del Porto e composta da:

- il concessionario dell'impianto di raccolta e gestione rifiuti;
- un rappresentante degli Agenti marittimi e Raccomandatari operanti nel porto di Vibo Valentia Marina;
- i rappresentanti delle Imprese portuali autorizzate ad operare nel Porto di Vibo Valentia Marina ex art. 16 o 18 della L. 84/1994 e ss.mm.ii.;
- 3 rappresentanti dei concessionari demaniali per l'ormeggio di unità da diporto;
- un rappresentante del ceto peschereccio, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Autorità Marittima.

La consultazione si riunisce in via ordinaria semestralmente, nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno. La consultazione potrà, inoltre, essere convocata dalla Capitaneria di porto ogni qualvolta ritenuto opportuno, ovvero su specifiche e motivate richieste avanzate per iscritto da parte dei componenti.

Allegato 1

INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO

ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY TO PORT RECEPTION FACILITIES

(ex art.6 Direttiva (Directive) 2000/59/CE - Art. 6 D.Lgs. 24.6.2003 n. 182)

Alla **CAPITANERIA DI PORTO DI VIBO VALENTIA MARINA**

To **VIBO VALENTIA MARINA HARBOUR OFFICE**

Sezione Tecnica - Technical Department

1. DETTAGLI DELLA NAVE

SHIP PARTICULARS

NOME DELLA NAVE: Name of ship:		PROPRIETARIO O ARMATORE: Owner or Operator:	
NUMERO I.M.O.: I.M.O. number:		STATO DI BANDIERA: Flag State:	
INDICATIVO RADIO DELLA NAVE: Distinctive number or letters:			
TIPO DI NAVE: ☐ Petroliera / Oil tanker ☐ Chimichiera / Chemical Tanker ☐ Portarinfuse / Bulk carrier Type of ship: ☐ Altre navi / Other cargo ship ☐ Portacontainer / Container ship ☐ Nave passeggeri / Passenger ship ☐ Ro-ro ☐ Altro (specificare) / Other (specify) _____			

2. DETTAGLI DEL PORTO E DEL VIAGGIO

PORT AND VOYAGE PARTICULARS

DATA E ORA PRESUNTA DI ARRIVO (OPA): Estimated date and time of arrival (ETA):	ULTIMO PORTO DI SCALO DOVE SONO STATI CONFERITI I RIFIUTI: Last port where waste was delivered
DATA E ORA PRESUNTA DI PARTENZA (OPP): Estimated time of departure (ETD):	DATA DELL'ULTIMO CONFERIMENTO: Date of the last delivery
ULTIMO PORTO DI SCALO E STATO: Last port and Country	NOME DEL COMANDANTE DELLA NAVE: Name of the Master:
PORTO SUCCESSIVO E STATO (se conosciuto): Next port and Country (if known)	

3. Intendete conferire / Are you delivering

☐ TUTTI ☐ ALCUNI ☐ NESSUNO (*) Barrare la casella che interessa
ALL SOME NONE (*) Tick appropriate box

dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta? / of your waste into port reception facilities?

(Indicare il nome del gestore dell'impianto di raccolta, se conosciuto) / (Specify the name of the port reception facility, if known)

4. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI DA CONFERIRE

Tipo e quantitativo di rifiuti da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio massima:

Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board and percentage of maximum storage capacity:

Nel caso in cui intendiate conferire tutti i rifiuti presenti a bordo, compilare la seconda colonna come occorre.

If delivering all waste, complete second column as appropriate.

Se intendete conferire alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne.

If delivering some or no waste, complete all columns.

TIPO TYPE	Rifiuti da conferire m ³ Waste to be delivered m ³	Capacità max di stoccaggio dedicata m ³ Maximum dedicated storage capacity m ³	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo in m ³ Amount of waste retained on board m ³	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti Port at which remaining waste will be delivered	Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica ed il prossimo scalo m ³ Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call m ³
--------------	---	---	--	--	--

MARPOL Allegato I – Oli MARPOL Annex I - Oils					
Acqua di sentina - <i>Oily bilge water</i>					
Residui oleosi (fanghi) - <i>Oily residues (Sludge)</i>					
Acque oleose di lavaggio di cisterne <i>Oily tank washing</i>					
Acque sporche di zavorra <i>Dirty ballast water</i>					
Incrostazioni e fanghi da lavaggio di cisterne <i>Scale and sludge from tank cleaning</i>					
Altro (specificare) <i>Other (please specify)</i>					
Residui del carico⁽²⁾ (specificare) Cargo residues⁽²⁾ (please specify)					
MARPOL Allegato II – Sostanze liquide nocive (NLS) – (m3)/nome MARPOL Annex II – Noxious liquid substances(NLS) – (m3)/name					
Sostanza di categoria X <i>Category X substance</i>					
Sostanza di categoria Y <i>Category Y substance</i>					
Sostanza di categoria Z <i>Category Z substance</i>					
Altre sostanze / <i>Other substances</i>					
Residui del carico⁽²⁾ / Cargo residues⁽²⁾					
MARPOL Allegato IV – Acque di scarico MARPOL Annex IV- Sewage					
Acque di scarico ⁽¹⁾ <i>Sewage⁽¹⁾</i>					
MARPOL Allegato V – Rifiuti MARPOL Annex V- Garbage					
Rifiuti Alimentari <i>Food waste</i>					
Plastica <i>Plastic</i>					
Rifiuti associati al carico⁽²⁾ (accessori di trattenuta e copertura del carico, materiali da imballaggio, ecc.) Cargo associated waste⁽²⁾ (floating dunnage, lining or packing material)					
Prodotti di carta macinati, stracci, vetri, metalli, bottiglie, stoviglie, ecc. <i>Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.</i>					
Ceneri di incenerimento <i>Incinerator ash</i>					
Altri rifiuti (specificare) <i>Other waste (please specify)</i>					
Residui del carico⁽²⁾ (specificare) Cargo residues⁽²⁾ (please specify)					
MARPOL Allegato VI – Inquinamento dell'aria MARPOL Annex VI- Air pollution					
Sostanze distruttive dell'Ozono e apparecchiature contenenti tali sostanze <i>Ozone-depleting substances and equipment containing such substances</i>					
Residui di pulizia di gas di scarico <i>Exhaust gas-cleaning residues</i>					

(1) Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV del protocollo Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico autorizzato.

(2) Può trattarsi di stime

(1) Sewage can be discharged at sea in accordance with Regulation 11 – Annex IV /Marpol Protocol 73/78. Correspondent boxes should not be ticked in case an authorized discharge is intended to be carried out.



(2) May be estimates

Note:

1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
 2. La presente notifica deve essere trasmessa all'Autorità Marittima del porto di approdo.
 3. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva 2000/59/CE.
-
1. Such informations may be used for port State control and other inspection purposes.
 2. The present notification form must be submitted to the Maritime Authority of the port of destination.
 3. This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of the directive 2000/39/EC.

Io sottoscritto _____ confermo che le suddette informazioni sono accurate e corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.

I undersigned confirm that the above details are accurate and correct and there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.

Data _____ Ora _____
Date _____ Time _____

Firma _____
Signature _____

Allegato 2



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
VIBO VALENTIA MARINA**

**MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
VIBO VALENTIA MARINA HARBOUR MASTER OFFICE AND COAST GUARD**

**MANTENIMENTO DEI RIFIUTI A BORDO
RETENTION OF WASTES ON BOARD**

AUTORIZZAZIONE n. ____/____
AUTHORIZATION n. ____/____

Il Comandante del porto di Vibo Valentia Marina
The Vibo Valentia Marina Harbour Master,

VISTE: il decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 – attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico;

HAVING: *regard to the Italian Decree no. 182 issued on June 24th 2003 concerning the application of Directive 2000/59/CE of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for ship generated waste and cargo residues;*

VISTA: la Circolare n. GAB/582/2/2008 in data 11.02.2008 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto;

HAVING: *regard to the Circular letter n. GAB/582/2/200/8 dated 11.02.2008 of the Enviroment Ministry – Marine enviromental protection Department;*

VISTA: l'Ordinanza n. ____/2019 in data _____ della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;

HAVING: *regard to the Ordinance no. _____ dated _____ issued by Harbour Master of Vibo Valentia Marina;*

VISTA: l'istanza in data _____ del Comandante della M/N _____ - bandiera _____ presentata tramite l'Agenzia Marittima _____, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 11 dell'Ordinanza n. ____/2019 in data _____ a proseguire il viaggio verso il prossimo porto di scalo senza conferire i rifiuti di bordo;

HAVING: *regard to the application dated _____ submitted by the Master of M/V _____ - _____ flag, aimed at obtaining the authorization under article 11 of the Ordinance n. ____/2019 issued by _____ to proceed to the next port of call without delivering the ship-generated waste;*

ACCERTATO: che la M/N _____ ha la capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti ed accumulate e per quelli che saranno prodotti fino all'arrivo press il porto di _____;

HAVING: *verified that M/V _____ has sufficient dedicated storage*

capacity for all ship-generated waste that has been accumulated and will be accumulated during the intended voyage until port of _____;

CONSIDERATO: che la nave è diretta al porto di _____, dove risultano essere disponibili impianti adeguati a ricevere i rifiuti prodotti dalla nave, come definiti dall'art. 2.1 lett. c) del D.Lgs. n. 182/2003 e che dai rilievi eseguiti non sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare;

HAVING: *Considered that the ship is bound for the port of _____, where there are adequate facilities available for delivering the ship-generated waste, as indicated by art. 2.1 lett. c) of Decree no 182/2003, and that controls are made on board show that there is no risk that such waste will be discharge at sea;*

**AUTORIZZA
HEREBY AUTHORIZES**

il Comandante della M/N _____ - bandiera _____, n. IMO _____ a proseguire il viaggio verso il porto di _____, mantenendo a bordo i seguenti rifiuti:

The Master of M/V _____ - _____ flag, IMO no. _____ to proceed to the port of _____, retaining on board followings ship-generated waste:

- a) _____ metri cubi di morchie/ *cubic meters of sludge*;
- b) _____ metri cubi di acque di sentina/ *cubic meters of bilge water*;
- c) _____ metri cubi di altri prodotti / *cubic meters of other products*;

**ORDINA
ORDERS**

- in relazione a quanto accertato/ *on the evidence of the activity carried out*;
- giusta dichiarazione del Comando di bordo – allegato III del D.Lgs. n. 182/2003 / *As Master declaration – Notification Form for the ship generated waste*;

Il conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui ai punti a), b) e c) nel porto di _____

The ship-generated waste shall points a), b) and c) be delivered in _____ port.

Copia di questa Autorizzazione sarà inviata all'Autorità marittima di _____
Copy of this authorization shall be sent to Maritime Authority of _____

Il Comandante della nave dovrà inviare a questa Autorità marittima evidenza documentale dei provvedimenti adottati nel porto di _____.
The Master of ship shall send to this Maritime Authority documentary evidence of _____ in _____.

Tale autorizzazione è valida per la sosta effettuata nel porto di Vibo Valentia Marina il giorno _____.
This authorization is valid only for the call in Vibo Valentia Marina port, on _____.

Vibo Valentia Marina, lì _____

FIRMA

Allegato 3

SEGNALAZIONE DI INADEGUATEZZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

Alla: Capitaneria di Porto
di Vibo Valentia Marina
PEC: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it
e-mail: cpvibo@mit.gov.it

Il sottoscritto _____ comandante della
nave (tipo/nome) _____ IMO n.
_____ bandiera _____ in sosta dal
_____ nel porto di Vibo Valentia Marina, segnala la seguente
inadeguatezza del servizio portuale di raccolta dei rifiuti:

(barrare la casella che interessa)

In data _____ ,

- ☐ La raccolta non è stata effettuata;
- ☐ Il servizio di raccolta dei rifiuti non era raggiungibile con nessun mezzo di comunicazione;
- ☐ Il servizio di ritiro dei rifiuti, regolarmente richiesto, non è stato erogato;
- ☐ E' stato richiesto un costo difforme dalle tariffe previste;
- ☐ Non è stato possibile consegnare i seguenti rifiuti _____ ;
- ☐ Altro (specificare): _____

Luogo e data _____

Timbro e firma
